



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

## DECISIONE DI NON LUOGO A PROCEDERE

PROCEDIMENTO F.I.G. N.43s/2017

### A CARICO DEL MINORE ALBERTO BRUNELLI

#### Premesso che

- A) A seguito dell'invio, in data 28 agosto 2017, di rapporto informativo da parte della Segretaria Sportiva signora Giulia Morandini in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara "XV Trofeo Città di Lignano Sabbiadoro" svoltasi presso il "Golf Club Lignano" in data 23 agosto 2017, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Alberto Brunelli (tessera federale n. 254331 iscritto al "Golf Club Cà degli Ulivi"), così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia, consultabile sul sito della Federazione Italiana Golf ([www.federqolf.it](http://www.federqolf.it)).
- B) In data 28 agosto 2017, l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Golf inoltra il rapporto informativo di cui sopra al sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige).

#### CONSIDERATO CHE

- 1) Nel citato rapporto informativo la signora Giulia Morandini riferiva che, al termine della gara suindicata, il giocatore Alberto Brunelli era stato squalificato per violazione della Regola 6-6b in quanto sullo score non era stato registrato il punteggio della buca n. 18;

- 2) Il signor Ubaldo Burelli, presente nella recording area, segnalava che il giocatore si era presentato in ritardo rispetto ai compagni di gioco e aveva controllato con una certa fretta i risultati con il suo marcatore, confermando il risultato di 91 colpi realizzato e firmando lo score;
- 3) Il Comitato di Gara, verificato che nello score del Brunelli non era stata segnata la buca n. 18, contattava telefonicamente il padre del ragazzo che effettivamente ammetteva di avere messo fretta al figlio per intraprendere il viaggio verso casa;
- 4) La signora Giulia Morandini riteneva pertanto di non trovarsi di fronte a un illecito sportivo ma ad una distrazione del giocatore che, pur avendo completato correttamente il giro, non ha controllato che il marcatore avesse registrato tutti i punteggi.-

**Tutto ciò premesso e considerato**

Il sottoscritto Giudice Sportivo, tenuto conto di quanto rilevato dalla signora Giulia Morandini, tenuto altresì conto dell'assenza di precedenti a carico del Brunelli, ritiene non ravvisabile alcun dolo a carico del giocatore Alberto Brunelli e, pur esortando per il futuro il medesimo a controllare con attenzione il suo score di gara, ritiene infondata un'accusa di illecito sportivo a carico del medesimo.-

Pertanto, il sottoscritto Giudice Sportivo, visto il potere concesso ai sensi dell'art. 44, comma 1 del Regolamento di Giustizia entrato in vigore il 18 luglio 2017 (di pronunciarsi "senza necessità di tenere udienza"), emette la presente

**DECISIONE**

**DI NON LUOGO A PROCEDERE**

con riferimento ai fatti di cui al procedimento n. 43s/2017.-

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Bergamo, 18 ottobre 2017.-

Il Giudice Sportivo per I Minori

Avv. Paola Bianchi Cassina